Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: 54833 Diffusione: 112418 Lettori: 677000 (DATASTAMPA0006901)

DATA STAMPA 44° Anniversario

Manovra

DATRAKIANVIAMENTI DATASTAMPA6901 e marchi i limiti alla deduzione risparmiano l'Irap

Reich e Vernassa

Marchi, i limiti alla deduzione risparmiano l'Irap

Legge di Bilancio



Soggetti Ias: per l'Ires il vincolo del passaggio a conto economico nel 2026

Emanuele Reich Franco Vernassa

Soggetti Ias, gli ammortamenti in diciottesimi su marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita saranno deducibili solo nei limiti di quanto già imputato a conto economico a titolo di svalutazione. È la novità introdotta in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2026 (per i soggetti con esercizio con anno solare)dall'articolo 32, comma 1, lettera c, del disegno di legge di Bilancio 2026, ma non per l'Irap: la deroga è stabilita solo rispetto al Tuir e in tal senso depone anche la relazione tecnica al Ddl.

Con tale modifica si introduce un ulteriore tassello al doppio binario civilistico-fiscale, che sarà oggetto di monitoraggio in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (modello SC 2027 per l'esercizio 2026).

In linea di principio, cambierà anche il verso delle imposte differite da contabilizzare: finora iscrizione di passive a fronte di deduzioni extra contabili senza previa imputazione a conto economico; con la nuova norma, differite attive su svalutazioni, rilasciate a seguito della deduzione in diciottesimi.

La precedente disciplina

Per capire la portata della modifica, occorre partire dall'articolo 103, comma 3-bis, Tuir, dall'articolo 10, Decreto 8 giugno 2011, e, ad esempio per le società industriali, dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5, Dlgs 446/1997, che per i soggetti Ias stabiliscono che a prescindere dall'imputazione al conto economico, è possibile dedurre in via extracontabile in misura non superiore a un diciottesimo le quote relative al costo o valore:

- dei marchi d'impresa:
- dell'avviamento iscritto nell'attivo del bilancio:
- delle attività immateriali a vita utile indefinita, quali ad esempio, testate giornalistiche, liste clienti eccetera.

La descritta disciplina, che consente la deduzione senza la previa imputazione a conto economico, mira a garantire ai soggetti Ias il medesimo trattamento dei soggetti Oic, considerato che gli Ias non consentono l'ammortamento di avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita, a differenza di quanto avviene per i soggetti Oic.

Nuova disciplina

Su questo impianto normativo interviene l'articolo 32 del Ddl per stabilire che, in attesa dell'attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega fiscale (legge 111/2023), per il solo periodo d'imposta 2026 (soggetti «solari»), per i soggetti Ias la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali (ad esempio, a seguito di affrancamenti ex articolo 176, comma 2-ter, del Tuir e articoli 10-13 del Dlgs 192/2024), nel medesimo periodo d'imposta 2026, in deroga all'articolo 103, comma 3-bis, del Tuir:

• èammessa come prima in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, ma a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Come anticipato, la nuova previsione, sulla base del testo proposto, non riguarda l'Irap, poiché non si prevede una deroga rispetto alle specifiche previsioni del Dlgs 446/1997 (ad esempio, per le società industriali, articolo 5, comma 3).

In pratica, in base alla modifica, la deduzione per diciottesimi di marchi, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita, può avvenire solo nei limiti delle svalutazioni pregresse o di periodo, che in quanto tali sono indeducibili, imputate a conto economico, e a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione.

Tale modifica potrà impattare la valutazione di convenienza degli affrancamenti, riguardando anche le attività oggetto della relativa disciplina: infatti, a fronte del versamento delle imposte sostitutive, la deduzione è posticipata fin quando non vengono contabilizzate svalutazioni, e nei limiti del loro importo.

La norma vale per le attività iscritte per la prima volta o affrancate nel 2026; infatti, nella relazione tecnica si precisa che la disposizione non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio al 31 dicembre 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0



11 Sole **24 ORB**

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: 54833 Diffusione: 112418 Lettori: 677000 (DATASTAMPA0006901)

DATA STAMPA 44° Anniversario

L'impatto

DATASTAMPA690

La platea

La modifica relativa a marchi e avviamenti contenuta nell'articolo 32, comma 1, lettera c) del Ddl di Bilancio 2026 riguarda i soggetti las

Imposta

La ricaduta è sull'Ires. La norma non dispone la deroga delle norme Irap

Beni immateriali interessati

Marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita, anche nel caso di maggior valore derivante da affrancamenti

La disciplina fino al 2025

In base all'articolo 103, comma 3

bis, del Tuir e all'articolo 10 del Dm 8 giugno 2011, deduzione extra contabile, a prescindere dall'imputazione a conto economico, di un diciottesimo del costo/valore di marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita

L'applicazione

La disciplina è applicabile per attività iscritte per la prima volta nel 2026. In base all'articolo 32, comma 1, lettera c), del Ddl Bilancio 2026, deduzione nei limiti di quanto imputato a titolo di svalutazione a conto economico, di un diciottesimo del costo/valore di marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita

La mappatura

Per il monitoraggio dei differenti valori civilistico-fiscale si prevede la compilazione di un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC 2027 per l'esercizio 2026)

Decorrenza e regime transitorio

La norma vale per le attività iscritte per la prima volta o affrancate nel 2026 e non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio al 31 dicembre 2025 (stock di avviamento, marchi, eccetera)



La decorrenza. La norma su marchi e avviamenti riguarda le attività iscritte per la prima volta o affrancate nel 2026.